



VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE

PUNTOEACAPO ODV

L'anno 2024, il giorno 3 del mese di dicembre, alle ore 20:30, presso la sede sociale, si è riunita l'Assemblea Straordinaria dei soci dell'Associazione PUNTOEACAPO, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) Trasferimento sede legale dell'associazione nell'ambito dello stesso comune.

Alle ore 20:30 il Presidente dell'associazione D.ssa Mara Negrati dichiara aperti i lavori, assumendo la presidenza dell'Assemblea.

Viene eletto a segretario la Sig.ra Stefania Belloni.

Il Presidente constata la presenza in assemblea del numero legale di partecipanti aventi diritto e relaziona sul motivo che ha spinto l'associazione a modificare la propria sede legale.

In pratica la modifica si rende necessaria in quanto in applicazione del Regolamento aziendale in tema di rapporti tra l'azienda USL e gli Enti del Terzo settore pubblicato il 2.09.2024, l'USL ha provveduto ad avviare una procedura finalizzata all'istituzione di un elenco di Enti del Terzo Settore interessati ad instaurare con l'azienda rapporti di co-progettazione e partnership in relazione alle specifiche aree di attività degli enti. Per poter essere inseriti in questo elenco dell'AUSL di Piacenza si rende necessario modificare la sede legale della nostra associazione, attualmente presso di loro. Si propone il trasferimento della sede legale presso CSV Emilia Centro Servizi per il volontariato al quale ci siamo recentemente associati e che ha accettato questa nostra richiesta.

Sarà altresì necessario modificare lo statuto con l'inserimento della nuova sede legale e, con l'occasione, il Presidente consiglia di indicare anche la sede operativa che rimarrà c/o l'ospedale di Piacenza.

L'assemblea, sentita l'esposizione del Presidente, dopo ampia ed esauriente discussione, all'unanimità

DELIBERA:

di trasferire la sede legale dell'associazione presso CSV Emilia – Sede di Piacenza, Via Primo Maggio, 62, 29121 Piacenza e di modificare lo statuto come sopra esposto.

Il Presidente comunica che, in qualità di legale rappresentante dell'Associazione, provvederà alla comunicazione alla Agenzie delle Entrate della variazione della sede legale entro i previsti 30 giorni. Alle ore 21:00 non essendovi altro da deliberare l'Assemblea chiude i propri lavori.

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Piacenza
Ufficio Territoriale di Piacenza
Registrato il 27/12/2024 Serie 3
al n. 2638
Corrisposti € (€)

IL PRESIDENTE

Mara Negrati

IL CAPO TEAM GESTIONE e CONTROLLO ATTI
Valter MARELLI

IL SEGRETARIO

Stefania Belloni





STATUTO DI PUNTOEACAPO ODV

TITOLO I – Disposizioni generali

ART. 1

1. E' costituita, ai sensi del Codice Civile, del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni una Organizzazione di Volontariato, senza fini di lucro, denominata: "PUNTOEACAPO ODV", con sede legale nel Comune di Piacenza (PC), presso CSV Emilia - Via Primo Maggio, 62, 29121 Piacenza e con sede operativa presso Casa Lilla – Ospedale di Piacenza – Ingresso da Via Campagna, 62 – 29121 Piacenza.

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere deciso con delibera dell'Assemblea ordinaria.

La durata dell'Associazione è illimitata.

2. L'Associazione persegue esclusivamente finalità, senza scopo di lucro, di solidarietà sociale e non svolge attività diverse da quelle elencate tra le finalità previste al Titolo II.

3. L'associazione è composta esclusivamente da persone fisiche.

ART. 2

1. L'organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

2. L'Assemblea delibera il regolamento di esecuzione dello statuto, la disciplina di aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3

1. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti alla organizzazione.

2. Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'organizzazione stessa.

ART. 4

1. Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri delle leggi e del codice civile.

TITOLO II – Finalità dell'organizzazione

ART. 5

1. L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni e integrazioni, avvalendosi in modo prevalente delle



prestazioni dei volontari associati finalizzate a: **prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria.**

2. In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di:

- Sostenere le attività dei servizi per il trattamento dei disturbi del comportamento alimentare e del peso ("DCA") attivando, sviluppando e mantenendo attività di assistenza e riabilitazione in favore di persone affette da disturbi del comportamento alimentare e del peso correlati;
- Promuovere ogni sorta di azione diretta a sensibilizzare l'opinione pubblica relativamente alle problematiche dei disturbi del comportamento alimentare e del peso ("DCA");
- Sviluppare le conoscenze tecniche in materia di ("DCA") attraverso la organizzazione ed il finanziamento di convegni, congressi, attività di formazione;
- Creare e sostenere lo sviluppo di gruppi di auto aiuto per persone con un ("DCA");
- Richiamare l'attenzione delle istituzioni organizzative e amministrative dello Stato, della Regione e degli Enti Locali, le forze politiche, a promuovere e sostenere iniziative atte a migliorare le condizioni di assistenza e di vita attraverso azioni legislative, normative e assistenziali;
- Stimolare e sostenere le iniziative di prevenzione;
- Promuovere la raccolta di dati per studi statistici ed epidemiologici.

Ai fini di cui sopra l'Associazione, in via ausiliaria, potrà sviluppare iniziative di raccolta di fondi, iniziative peraltro non rientranti fra gli obiettivi primari dell'associazione stessa. L'Associazione potrà inoltre trarre le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività anche da ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.lgs. 117/2017.

ART. 6

1. l'organizzazione di volontariato opera nel territorio della Regione Emilia Romagna per Piacenza e provincia.

TITOLO III - Gli Aderenti

ART. 7

1. Sono aderenti all'associazione tutte le persone che condividono le finalità dell'organizzazione, sono mosse da spirito di solidarietà, ne facciano richiesta, vengano ammessi sulla base del presente statuto. I soci dell'Associazione sono suddivisi nelle categorie di: Socio Ordinario e Sostenitore. I Soci hanno uguali diritti.

2. L'ammissione o meno all'associazione è deliberata dal Consiglio direttivo, su domanda del richiedente. Ogni aderente dovrà versare all'atto della sua ammissione la quota associativa, il cui ammontare sarà stabilito dal Consiglio direttivo.

ART. 8

1. Tutti gli aderenti all'organizzazione hanno il diritto di eleggere gli organi dell'associazione.

2. Essi hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dallo statuto.

3. Hanno il diritto di prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia.

4. Gli aderenti all'organizzazione hanno il diritto di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, nei limiti stabiliti dall'organizzazione stessa.

5. Gli aderenti all'organizzazione, ivi compresi quelli eletti a cariche associative, devono svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro.



ART. 9

1. Il comportamento verso gli altri aderenti e all'esterno dell'organizzazione, è animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza e buona fede.

ART. 10

1. L'aderente all'organizzazione che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, dovrà essere ascoltato nell'esposizione delle ragioni a sostegno del proprio operato.

2. L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Avverso il provvedimento di esclusione l'associato ha facoltà di proporre ricorso, entro trenta giorni dalla comunicazione dello stesso, alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio direttivo.

TITOLO IV – Gli organi

ART. 11

1. Gli organi dell'Associazione sono: l'Assemblea degli aderenti, il Consiglio direttivo, il Comitato scientifico.

2. Nell'ambito del Consiglio direttivo sono individuati, al momento dell'elezione, il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere e il Segretario.

3. Le cariche previste dal presente statuto non prevedono retribuzioni.

CAPO I: l'Assemblea degli aderenti

ART. 12

1. L'Assemblea è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

2. L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti dell'organizzazione, qualunque sia la categoria di appartenenza.

3. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo dell'Associazione.

ART. 13

1. L'Assemblea si riunisce ogni anno e almeno una volta all'anno entro quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio e ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno due terzi dei membri del Consiglio direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

2. Le Assemblee sono convocate dal Presidente del Consiglio direttivo mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, ora e luogo dell'adunanza (che può essere anche diverso dalla sede dell'Associazione, purché in Italia) e l'elenco delle materie da trattare da affiggere

presso la sede sociale dell'Associazione e mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica almeno 7 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

3. Ogni associato non può ricevere più di tre deleghe.

ART. 14

1. L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli aderenti, presenti in proprio o per delega. In seconda convocazione, che non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli aderenti intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.

L'Assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- approva il bilancio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati in caso di ricorso ad essa da parte del socio escluso;
- delibera sulla riezione di domande di ammissione di nuovi associati in caso di ricorso ad essa da parte dell'aspirante socio non ammesso;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto o proposti dal Consiglio direttivo.

2. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli aderenti, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli aderenti e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti. Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno quindici giorni dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero di aderenti intervenuti o rappresentati, purché adottata all'unanimità.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

ART. 15

1. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

3. Le votazioni sono palesi, tranne quelli riguardanti persone.

ART. 16

1. Le discussioni e deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in verbale redatto da un componente dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente.



ART. 17

1. E' prevista la possibilità di formazione di un "Comitato scientifico" costituito da esperti e tecnici della materia, in numero da due a cinque. I nominativi di due membri vengono richiesti di ufficio dal Consiglio direttivo, al Servizio per il trattamento dei Disturbi del Comportamento Alimentare.

CAPO II – Il Consiglio direttivo

ART. 18

1. Il Consiglio direttivo è composta da un numero compreso tra tre e sei membri, eletti dall'Assemblea tra gli aderenti alla Associazione. I membri del Consiglio Direttivo restano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Consiglio direttivo è convocato con comunicazione inviata ai componenti a mezzo posta elettronica, sms e/o mediante avviso sul sito dell'Associazione.

2. Se i membri sono tre, il Comitato è validamente costituito e può votare le deliberazioni in presenza di tutti i componenti; in caso siano più di tre, è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti eletti dall'Assemblea.

ART. 19

1. Il Consiglio direttivo elegge al suo interno il Presidente, che è anche Presidente dell'Associazione.

2. Il Consiglio direttivo, che dura in carica per il periodo di tre anni, può essere revocato dall'Assemblea con la maggioranza di due terzi degli aderenti all'Associazione.

3. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio direttivo decada dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; oppure il Consiglio direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di uno nuovo.

4. Il Consiglio direttivo svolge le attività esecutive relative all'Associazione:

- nomina al suo interno un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario e un Tesoriere;
- cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea;
- predispone bilancio o rendiconto;
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli Associati;
- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.

5. Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano in età.

6. Il Consiglio direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi, anche in modalità informatica, sette giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i Consiglieri.

7. Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono assunte con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. Nel caso in cui sia composto da tre soli componenti, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

Capo III: il Presidente

ART. 20

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio direttivo tra i suoi componenti, a maggioranza assoluta dei presenti e dura in carica tre anni.

2. L'Assemblea con maggioranza dei due terzi può revocare il Presidente.

3. Un mese prima della scadenza del suo mandato, il Presidente convoca il Consiglio direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

4. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice Presidente. In caso di accertato, definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

ART. 21

1. Il Presidente rappresenta l'organizzazione di volontariato e compie tutti gli atti giuridici che impegnano l'organizzazione.

2. Stipula le convenzioni, i contratti e compie tutti gli atti giuridici relativo all'organizzazione di volontariato.

3. Il Presidente presiede l'Assemblea e ne cura l'ordinato svolgimento dei lavori.

4. Sottoscrive il verbale dell'assemblea e cura che sia custodito presso la sede dell'organizzazione, dove può essere consultato dagli aderenti.

5. Convoca e presiede il Direttivo ogni qual volta si renda necessario.

TITOLO V – Le risorse economiche

ART. 22

1. Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) contributi e quote associative;
- c) donazioni e lasciti;
- d) attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
- e) ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi del D.lgs. 117/2017

ART. 23

1. I contributi sono costituiti dalla quota associativa degli aderenti, stabilita dal Consiglio direttivo.

2. I contributi straordinari elargiti dagli aderenti, ovvero da persone fisiche o giuridiche terze, sono stabiliti dall'Assemblea, che ne determina l'ammontare.

3. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ODV che, per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

4. I soggetti che elargiscono contributi straordinari sono considerati benemeriti.

ART. 24

1. Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dal Consiglio direttivo che delibera sull'utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.

2. I lasciti testamentari sono accettati, con beneficio d'inventario, dal Presidente del Consiglio direttivo, il quale ultimo delibera sull'utilizzazione di essi, in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.

3. Il Presidente attua le delibere dell'Assemblea e compie i relativi atti giuridici.

ART. 25

1. I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell'organizzazione.

2. Il Consiglio direttivo delibera sulla utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione e con i principi del D.lgs. 117/2017.

ART. 26

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico del Terzo Settore, obbligatorio a far tempo dal momento in cui tale Ufficio verrà costituito, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dal D.lgs. 117/2017.

TITOLO VI – Il bilancio

ART. 27

1- Il bilancio consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso.

2. Il bilancio consuntivo, la cui formazione è obbligatoria, viene approvato dall'Assemblea con maggioranza dei presenti.

TITOLO VII – Le Convenzioni

ART. 28

1. Le convenzioni sono stipulate dal Presidente del Consiglio direttivo.

2. Il Consiglio direttivo delibera sulle modalità di attuazione delle convenzioni.

TITOLO VIII – Dipendenti e Collaboratori

ART. 29

1. L'organizzazione di volontariato può assumere dei dipendenti, nei limiti previsti dal D.lgs.117/2017.

2. I rapporti tra l'organizzazione e i dipendenti sono disciplinati dalla legge.

3. I dipendenti sono, ai sensi della legge, assicurati contro le malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso terzi.

ART. 30

1. L'organizzazione di volontariato può giovare dell'opera di collaboratori di lavoro autonomo secondo quanto consentito dal D.lgs. 117/2017.

2. I rapporti tra l'organizzazione e i collaboratori di lavoro autonomo sono disciplinati dalla legge.

3. I collaboratori di lavoro autonomo sono assicurati per la responsabilità civile verso terzi quando previsto dalla legge.

TITOLO IX – La responsabilità

ART. 31

1. Gli aderenti all'Associazione che prestano attività di volontariato sono assicurati per infortunio e per la responsabilità civile verso terzi ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 117/2017.

ART. 32

1. L'organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

ART. 33

1. L'organizzazione di volontariato può assicurare per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'organizzazione stessa.

TITOLO X – Rapporto con gli enti e soggetti

ART. 34

1. L'Associazione disciplina con apposito regolamento i rapporti con altri soggetti pubblici o privati.

2. L'Associazione può erogare borse di studio per le finalità associative previste dallo Statuto, sia con fondi propri, sia in collaborazione con altri enti istituzionali.

3. Importo e modalità di erogazione delle borse di studio vengono determinate dal Consiglio direttivo.

TITOLO XI – Disposizioni finali

ART. 35

1. Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle normative vigenti e ai principi generali dell'ordinamento giuridico.